



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Autorità

Discriminazione da parte del legislatore

Modi di procedere e vie legali (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i173.html>)

Modi di procedere e vie legali

Atti normativi cantonali e comunali

Nuovi atti normativi cantonali e comunali possono essere impugnati dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (cosiddetto «controllo normativo astratto» secondo l'art.82 lett.b LTF). Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto secondo il diritto cantonale (art.101 LTF). Se constata un'infrazione al divieto di discriminazione costituzionale (art.8 Cost.) o di diritto internazionale o ad altri atti normativi della Confederazione, il Tribunale federale dichiara nullo l'atto normativo impugnato. Scaduto il termine, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico non è più possibile. A questo punto, non può più essere impugnata la norma discriminatoria, ma soltanto la sua applicazione concreta nei singoli casi.

Atti normativi federali

Gli atti normativi federali non possono essere sottoposti al controllo normativo astratto (cioè a una verifica avulsa dall'applicazione concreta) nemmeno se presentano elementi discriminatori. L'unica possibilità è il ricorso contro l'applicazione concreta della norma discriminatoria nei singoli casi.

Non si possono adire le vie legali nemmeno contro iniziative popolari discriminatorie. Il Parlamento deve dichiararle nulle soltanto se violano il diritto internazionale cogente.